



Considerazioni legali sulla inadempienza dell'obbligo ECM

Cosa effettivamente rischia chi evade l'obbligo ECM? Ecco alcuni scenari che sono ben più di una ipotesi (in quanto già verificatisi):

1. Accreditazioni sanitari: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio tutta la propria o altrui azienda (Laboratorio, Casa di Cura, Poliambulatorio, etc.) che verrebbe a perdere - a causa del personale non aggiornato - le convenzioni stipulate con la Regione o la ASL di pertinenza. Intuitivo l'esito finale.

2. Certificazioni per la Qualità: Le istituzioni sanitarie private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) più qualificati sono in genere certificati per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa "non conformità" rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità, nel caso in cui dovessero riscontrare una diffusa evasione della ECM da parte del personale dipendente.

3. Cause risarcitorie: In una eventuale causa di risarcimento per colpa, il professionista evasore ECM finirebbe presumibilmente per soccombere in tribunale, in quanto il collegio giudicante non potrà che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell'attività, specie se si dimostra essere continuato e/o recidivo.

4. Premi assicurativi: Le società Assicuratrici controlleranno il "*ruolino di marcia della formazione ECM*" e saranno certamente pronte, al momento del rinnovo annuale, ad elevare i premi annuali per coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento annuale.

5. Mancato risarcimento: Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale in quanto lo stesso non trovasi in regola con quanto prescritto dalla legge.

6. Cause penali: Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.

7. Sospensione dall'Ordine: Gli Ordini professionali ricorrendo le ipotesi di cui ai numeri 3 e 6 dovranno agire e sanzionare il medico, sospendendolo dalla professione e conseguentemente aggravandone ulteriormente la posizione.



Nota al punto 7: L'omessa vigilanza configura il reato di omissione di atti d'ufficio.

8. Organi di stampa e di informazione: E' stata recentemente divulgata da accreditati organi di stampa, la notizia che in un prossimo futuro i medici/odontoiatri dovranno esporre in ambulatorio/studio la certificazione annuale dei crediti ECM. In questo senso sono state determinanti anche le proposte in tal senso del Tribunale dei Diritti del Malato.

9. Black List professionisti inadempienti. Nell'anno in corso 2017 è aumentato notevolmente il numero di coloro che hanno regolarizzato la posizione debitoria ECM. Quindi il numero degli inadempienti si assottiglia e diventa ogni giorno più identificabile. Non sarà più possibile nascondersi nella massa che fino a qualche anno fa snobbava l'obbligo di aggiornarsi. Sarà tutto più difficile già da quest'anno ed il Ministero della Salute ha sollecitato gli Ordini, da poco rinnovati, ad inviare presto le prime sollecitazioni a chi si trova nella "Black List".

Infine, ecco un elenco ulteriore di tutto quello che si rischia senza la certificazione ECM: provvedimenti demandati agli Ordini, perdita di chance per carriera e scatti contrattuali e persino il rischio sulla malpractice.

La Certificazione ECM è ormai requisito per:

- Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);
- Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);
- Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa;
- Iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti;
- Impiego nel privato accreditato;
- Impiego in Enti Pubblici;
- Incarichi libero professionali in enti Pubblici (INPS, INAIL, etc.)
- Procedure di nomina per il rinnovo delle commissioni mediche preposte agli accertamenti sanitari relativi alle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 15.10.1990 n.295 e dalla legge n.104/92 e s.m.i. (invalidità civile).